



COMUNE DI VENAUS

Provincia di Torino

Via Roma 4 - 10050 VENAUS - TO - ☎ 0122/505001 - 📠 0122/50385

e-mail: info@comune.venaus.to.it

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'EROGAZIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

CAPO I - Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1- Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione equivalente (di seguito ISEE), per accertare la capacità economica delle persone che richiedono l'esenzione o l'agevolazione sulla partecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi erogati dal Comune di Venaus.

Il presente Regolamento è correlato alla normativa speciale definita dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m.e i., dal D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m. e i. e dal D.P.C.M. del 18.05.2001 "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 3 1.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130".

Il Regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedono la valutazione della situazione economica del richiedente.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono gli interventi di natura sociale o assistenziale erogati dal Comune, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il Comune di Venaus, nell'esercizio delle suddette funzioni e attraverso l'applicazione del presente Regolamento, persegue l'obiettivo di garantire i diritti inviolabili della persona umana, di eliminare le situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, e che impediscono il pieno sviluppo della personalità, in attuazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi ed i servizi gestiti dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali, CON.I.SA, a cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali per effetto della Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 26 del 13.09.1996.

Art. 2 – Finalità

- a. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale Venausino secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.
- b. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione pubblica.

Art. 3 - Prestazioni, servizi e interventi

Il Comune di Venaus, nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, attiva interventi e offre servizi in particolare nei seguenti settori:

1. Refezione scolastica.
2. Trasporto alunni.
3. Interventi legati alla condizione di indigente.

Il presente Regolamento potrà trovare applicazione anche per qualsiasi altro intervento e riduzione tariffaria, qualora la partecipazione al costo o l'accesso all'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione comunale, siano legati alla situazione economica, previa determinazione delle soglie e delle modalità attuative.

L'applicazione del suddetto Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge al Comune.

Art. 4 - Destinatari degli interventi e dei servizi

Possono accedere alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Venaus i cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ed eventualmente utenti di altri Comuni secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle Convenzioni appositamente stipulate.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, la Giunta comunale, ai fini della concessione di prestazioni sociali agevolate, è autorizzata a prescindere dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica ove, per casi eccezionali e gravi, ravvisi la necessità di assicurare comunque l'intervento, sentiti, ove opportuno, i Servizi Sociali del CON.I.SA.

CAPO II - Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Art. 5 - Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni sociali agevolate va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione comunale.

L'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva Unica, di cui al modello tipo approvato con D.P.C.M. del 18.05.2001 e compilata secondo le istruzioni approvate con il medesimo provvedimento.

L'istanza di accesso alle forme di prestazione agevolata è istruita dal Servizio competente e definita entro 30 giorni dalla presentazione. Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il rigetto della domanda, entro i limiti temporali previsti dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 241/1990 e poiché è identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, gli utenti interessati potranno compilare una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche, da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, fatte salve le diverse soglie di accesso.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale e contiene le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISE e dell'ISEE, secondo le norme e i criteri previsti dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m. e i. e dal D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m. e i.

E' facoltà dell'utente presentare, nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, un'altra dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.

Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono per le prestazioni successive al nuovo calcolo dell'ISEE, rimanendo escluso ogni effetto retroattivo.

All'atto della presentazione della dichiarazione il servizio comunale competente rilascia un'attestazione che riporta il contenuto della dichiarazione e gli elementi necessari per il calcolo della situazione economica, redatta in conformità al modello-tipo di cui al citato D.P.C.M. del 18.05.2001.

Sarà compito del servizio interessato trasmettere, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m. e i., i dati necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE) al sistema informatico dell'INPS.

Il Comune di Venaus assicura l'assistenza necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica direttamente attraverso i propri uffici oppure in convenzione o collaborazione con i centri di assistenza fiscale.

Art. 5 bis Variazioni del reddito per sopravvenuto disagio economico

1. Nel caso in cui un nucleo familiare subisca una significativa riduzione del reddito, non risultante dal calcolo Isee al 31/12 dell'anno precedente, ha diritto a chiedere il riesame della situazione economica tramite un "Calcolo provvisorio simulato dell'Isee", determinato sulla base della proiezione annuale del reddito reale contingente, precisando che:

- sono ammessi a tale diritto esclusivamente le situazioni relative a licenziamento, cassa integrazione ordinaria per almeno un mese nell'anno in corso, cassa integrazione straordinaria, aspettativa non indennizzata e mobilità;

- verrà attestato, attraverso apposita autocertificazione, il nuovo reddito del nucleo familiare e i motivi che l'hanno indotto;

- verrà rideterminato l'Isee tramite un "Calcolo provvisorio simulato", sulla base della proiezione annuale della nuova situazione economica creatasi;

- il valore così determinato avrà validità fino alla rideterminazione dell'Isee sulla base dei nuovi redditi o fino alla variazione della situazione descritta;

- in caso di licenziamento, con cadenza trimestrale l'interessato dovrà presentare per iscritto conferma della situazione economica precedentemente attestata.

- Gli effetti di tale nuova dichiarazione decoreranno dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione agli uffici comunali.

Art. 6 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

L'accesso alle prestazioni sociali agevolate è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale a quella fissata nel presente Regolamento.

Per i servizi il cui accesso attualmente non è ancora legato alla condizione economica del richiedente, l'ISEE e le conseguenti percentuali di agevolazioni tariffarie o di contributo, saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale con successivi atti amministrativi.

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati, è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il nucleo familiare è determinato facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 109/1998 e s.m. e i.. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISE) si ottiene sommando:

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR)
2. L'indicatore della situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare (ISP)

Detti indicatori sono calcolati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, Tabella A, parte I e II e s.m e i. ed al D.P.C.M. del 07.05.99 n. 221 e s.m. e i.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (di seguito riportata) di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109 del 1998 e s.m. e i., con le precisazioni di cui al D.P.C.M. del 07.05.99 n. 221 e s.m. e i., e tenendo conto delle ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa medesima, qualora sussistano.

SCALA DI EQUIVALENZA

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Art. 7 - Costo dei servizi

Gli utenti ammessi a fruire dei servizi comunali, sono tenuti a corrispondere una retta o tariffa determinate annualmente dall'Amministrazione comunale, sulla base dei costi di ciascun servizio, fatti salvi i casi di esenzione o riduzione.

CAPO III— Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

Art. 8 - Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi comunali

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi attualmente erogati nel Comune di Venaus, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati (ISEE):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA
mensa scolastica	€ 7.000,00
trasporto scolastico	€ 7.000,00
Interventi legati alla condizione di indigenza	€ 3.500,00

Nel limite dei valori massimi di cui al primo comma, l'accesso alle prestazioni sociali

agevolate avverrà senza corrispettivo alcuno oppure con tariffa ridotta, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER ISEE FINO A €	FASCE DI REDDITO ISEE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
Mensa scolastica e trasporto scolastico	€. 2.000,00	da €. 2.000,01 a €.3.500,00	25%
		da €.3.500,01 a €.4.500,00	50%
		da €. 4.500,01 a €.6.000,00	75%
		Da €.6.000,01 a €.7.000,00	90%
		Oltre €. 7.000,01	100%
Interventi legati alla condizione di Indigenza	€. 3.500,00	-----	-----

I servizi di cui al prospetto sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. E) dell'art. 172 del T.U. 267/2000.

CAPO IV - Disposizioni diverse

Art. 9 – Agevolazioni relative alle rette dei servizi scolastici ed educativi – casi particolari.

- a. E' sempre concessa l'esenzione totale dal pagamento delle rette per i minori residenti nel Comune di Venaus ed in affidamento ai servizi sociali.
- b. Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, perché separati di fatto o separati legalmente o divorziati o non coniugati, la situazione economica di riferimento sarà costituita dalla valutazione unitaria dei valori ISEE dei nuclei familiari di entrambi i genitori; in assenza di entrambe le dichiarazioni ISEE, la domanda non potrà essere accolta tranne nel caso in cui uno dei genitori non sia residente in Italia o ne sia stata denunciata la irreperibilità. Sarà il genitore che presenta la domanda a farsi carico di reperire la dichiarazione ISEE dell'altro genitore. Qualora l'atto di separazione o divorzio preveda espressamente le spese per l'educazione dei figli a carico di uno solo dei genitori, l'esame della domanda di agevolazione sarà effettuato considerando solamente l'ISEE del nucleo familiare cui appartiene quel genitore.

Art. 10 - Compiti gestionali in materia socio-assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco, e/o dall'Assessore alle Politiche Sociali.

Art. 11 - Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal Comune avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 12 - Controlli

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi erogati dal Comune di Venaus, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione e dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche Amministrazioni.

Il Comune di Venaus controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata dai beneficiari di prestazioni agevolate e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Venaus, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo di riferimento del controllo.

Art. 13 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente Regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza (Legge sulla Privacy 31.12.1996 n. 675 e s.m. e i.).

Art. 14 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi socio-assistenziali che verranno assunti in carico dal Comune successivamente alla data di sua esecutività e

per i servizi da esso erogati. Per i servizi e contributi erogati per conto dello Stato o della Regione rimangono fermi i criteri di valutazione stabiliti dalla rispettive Amministrazioni che finanziano tali interventi.

Art. 15 - Disapplicazioni e norme di rinvio

Sono disapplicate tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni assunte in precedenza dall'Amministrazione comunale in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs 3.05.2000 n. 130, ed integrato dal D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 e ogni successiva modificazione ed integrazione alle precitate norme.